

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

Il sottoscritto, Prof. Ermanno Gherardi, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare, in relazione al contratto dal titolo **“Consulenza in Medicina dello Sport”** dichiara, sotto la propria responsabilità di aver preliminarmente accertato che:

l'oggetto della prestazione non rientra nelle funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo e corrisponde ad obiettivi e progetti specifici e determinati;


è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ateneo;

l'esigenza è di natura temporanea e richiede prestazioni altamente qualificate;

il compenso spettante all'incaricato è proporzionato all'utilità conseguita dall'amministrazione conferente; è stato accertato il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 7 c.6 del D.L. 165/2001 e successive modificazioni;

nel caso di prestazione occasionale, la prestazione, di carattere sporadico ed episodico, è resa senza l'osservanza di specifici orari di lavoro e con utilizzo di una propria autonoma e distinta organizzazione di mezzi.

Prof. Ermanno Gherardi



1 Art.7, comma 6, D.Lgs. n.30 marzo 2001, n.164 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i. - Testo vigente (aggiornato con le modificazioni ed integrazioni di cui all'art.46, comma 1 (Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione) della Legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione il legge, con modificazioni, del D.L. n.112/2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.